




CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI



PTC

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

N.02.0
NORME DI ATTUAZIONE
(REVISIONE 2013)

SINDACO METROPOLITANO
LUIGI DE MAGISTRIS

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA,
SVILUPPO - VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE
DIREZIONE PIANIFICAZIONE - TERRITORIALE URBANISTICA
COORDINATORE DOTT. GIACOMO ARIETE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ARCH. FELICIA SEMBRANO

COORDINATORE SCIENTIFICO PROF. R. GAMBINO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTISTI
DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA
ARCH. M. ALBANO, ARCH. T. CARRAFIELLO, ARCH. G. MARTONE, ARCH. M. RUSSO, ARCH. V. VANELLA

COLLABORATORI
DOTT.SSA M. LIGUORI, DOTT. F. MAIELLO

ASSISTENZA TECNICA
UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

CONSULENZE

PAESAGGIO
ANALISI DATI STATISTICI
ADEGUAMENTO AL D.LGS 334/99
UFFICIO S.I.T.
RETE INFRASTRUTTURALE

PROF. P. CASTELNOVI
DOTT.SSA A. M. DI GRANDI
PROF. G. RUSSO
DOTT.SSA P. NAPOLITANO
DOTT. F. SGARIGLIA
ARCH. V. RUSSO

ASSISTENZA TECNICA
CIRAM
COORDINATORE: PROF. A. DAL PIAZ

ARCH. I. APREDA, ARCH. S. CAIAZZO, PROF. G. ANZANI
PROF.SSA L. BACULO, PROF. M. FAGNANO
PROF.SSA M. MAUTONE, PROF. F. TERRIBILE

- c) siano mantenuti gli impianti delle colture legnose tipiche del paesaggio agrario storico, le siepi e le residue fasce boscate lungo i corsi d'acqua, come pure i tabernacoli, le cappelle, le edicole, e gli altri luoghi devozionali testimonianza del sincretismo religioso direttamente collegato alle tradizioni della ruralità romana;
 - d) sia vietata l'edificazione lungo i margini dei tracciati.
4. Soppresso.

Articolo 43 – Paesaggi agrari di specifico valore

Soppresso

Articolo 44 – Aree di eccezionale interesse paesaggistico

1. Comprendono le aree ove l'insieme degli elementi fisici, architettonici e vegetazionali componenti il disegno del suolo e del paesaggio assume assetti figurativi significativi dal punto di vista percettivo, culturale, storico e della identità collettiva, e sono individuate negli elaborati P.07.

Articolo 45 – Strade e siti di particolare panoramicità

1. Il PTCP individua la viabilità e i siti di particolare panoramicità negli elaborati P.07.
2. I PUC, ai fini della salvaguardia e valorizzazione della viabilità panoramica, provvedono a:
- a) integrare l'individuazione della viabilità panoramica indicata dal PTCP;
 - b) conservare o ripristinare la fruibilità del paesaggio dai siti e dalle strade indicate, vietando qualsiasi intervento che possa limitare la visuale; in particolare si vieta l'edificazione di nuovi manufatti edilizi al margine delle strade e dei siti panoramici che siano capaci di limitare la visuale ;
 - c) vietare l'installazione di cartelloni pubblicitari;
 - d) creare luoghi di sosta per godere del paesaggio con le sistemazioni idonee per la sicurezza e la comodità realizzate nel massimo rispetto dei valori del contesto.
3. Per il ripristino delle vedute occluse da edificazioni prive di qualità è consentito il trasferimento dei diritti di edificazione come previsto dal precedente Articolo 8.

Sezione III – Aree e componenti d'interesse rurale

Articolo 46 – Aree agricole di particolare rilevanza agronomica (frutteti, oliveti, nocioleti, vigneti,..)

1. Comprendono territori estesi nei quali l'attività agricola è prevalente con aree destinate, essenzialmente, ad agrumeti, frutteti, oliveti, vigneti e sono individuate negli elaborati P.06; sono aree nelle quali l'attività agricola ha strutturato nel tempo relazioni significative tra le diverse componenti territoriali e dove è ancora possibile riconoscere rilevanti valori di tipo ambientale, agronomico, pedologico.
2. In queste aree il PTCP è orientato:
- a) a salvaguardare l'integrità ambientale e a tutelare gli impianti delle colture arboree presenti;
 - b) a valorizzare e riqualificare i paesaggi agrari;
 - c) a prevenire le situazioni di degrado;
 - d) a promuovere specifici incentivi per il mantenimento delle attività agricole suddette;
 - e) a vietare o limitare l'edificabilità, ad eccezione dell'edilizia rurale solo se strettamente funzionale all'attività agrosilvo-pastorale;
 - f) a promuovere azioni di recupero e riuso per le costruzioni rurali dismesse o in via di dismissione anche a fini turistici.
3. Per le aree di cui al presente articolo i PUC provvedono a:
- a) vietare le trasformazioni per destinazioni e usi diversi da quelli agricoli per i quali non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa. Usi diversi da quelli agricoli o usi che

- compromettano l'efficiente utilizzazione agricola dei predetti suoli, sono subordinati alla dimostrazione dell'assenza di alternative possibili;
- b) vietare le trasformazioni dell'ordinamento culturale o che prevedano abbattimenti di piante da frutto (ad esclusione dei casi di sostituzione per reimpianti);
 - c) vietare l'abbattimento delle piante di olivo ai sensi della legge n° 144 del 14/2/51 (DL 12541 del 21/12/06, norma 4.3 dell'elenco delle Norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali, Articolo 5 Reg CE 1782/03 e alleg IV), fatti salvi gli interventi autorizzati dal competente organo;
 - d) le superfici attualmente coperte da serre siano destinate all'uso agricolo e alla rinaturalizzazione o a sistemi colturali tradizionali dell'area;
 - e) individuare, previa valutazione degli effetti indotti sulle risorse naturali, le eventuali aree dove escludere la realizzazione di serre e vivai;
 - f) individuare le aree dove privilegiare lo sviluppo del turismo rurale e le attività integrative del reddito agricolo;
 - g) specificare le norme di conservazione, valorizzazione e recupero delle sistemazioni e degli elementi del paesaggio agrario storico (filari, strade interpoderali, sentieri,...);
 - h) promuovere tutti gli interventi tecnici volti ad aumentare l'eco-sostenibilità delle aree occupate da vegetazione arborea (prati stabili, coperture del suolo con leguminose o graminacee, etc.)
 - i) individuare gli aggregati edilizi presenti in conformità agli Indirizzi di cui al successivo articolo 77.
4. Per le costruzioni esistenti, legittimamente realizzate o legittimate a seguito di rilascio di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della vigente legislazione in materia di condono edilizio, i PUC dovranno dettare norme finalizzate al rispetto dei caratteri e dei valori di interesse storico, archeologico, artistico, paesaggistico, ambientale, idrogeologico eventualmente presenti, in merito agli interventi.
 5. Soppresso.
 - 5bis Soppresso.
 6. Soppresso.
 7. Per le aree di cui al presente articolo destinate dalla pianificazione urbanistica comunale ad un uso extragricolo, nel rispetto degli indirizzi e delle priorità indicate dalle presenti norme, è richiesto, prima della trasformazione, l'accertamento, a cura e spesa del proprietario, di presenza nel suolo di sostanze inquinanti o rifiuti tossici.

Articolo 47 – Aree agricole di particolare rilevanza paesaggistica

1. Comprendono le aree caratterizzate in modo prevalente da colture pregiate di altissimo valore ambientale e paesaggistico, da rilevanti componenti vegetazionali e/o geomorfologiche; dalla compresenza di diverse valenze che nell'insieme producono una rilevante qualità paesaggistica, anche se alcune di esse hanno subito profonde alterazioni per la diffusione di processi di urbanizzazione incontrollata i quali hanno modificato, in modo non sostanziale, gli originari caratteri e valori. Il PTCP individua le aree di cui al presente articolo nella tavola P.06 e distingue quelle connotate da valori integri da quelle che hanno subito profonde alterazioni nelle tavole P.07.
2. Le aree di cui al precedente comma comprendono, altresì, le aree prevalentemente terrazzate della penisola Sorrentina, delle isole, del Vesuvio e dei Campi Flegrei, nelle quali deve essere assicurata la conservazione degli stessi terrazzamenti.
3. Per le aree di cui al presente articolo i PUC, assicurano:
 - a) il divieto di tutti gli interventi che possono alterare o compromettere, direttamente o indirettamente, la percezione paesaggistica d'insieme o dei singoli elementi;
 - b) la conservazione degli ordinamenti colturali tipici dell'area;
 - c) la realizzazione di elementi strettamente connessi con la pratica agricola, quali strade interpoderali, muri di sostegno, rampe di raccordo, impianti meccanici per la coltivazione dei terrazzi e il trasporto dei prodotti assicurando la permeabilità del terreno e utilizzando materiali tradizionali del luogo.
4. Per le aree di cui al presente articolo che hanno subito profonde alterazioni i PUC:

- a) provvedono a disciplinare il ripristino dei caratteri paesaggistici originari e l'adattamento ad essi dell'edilizia esistente compatibile nonché le modalità e le condizioni di condonabilità degli eventuali immobili abusivi;
 - b) individuano gli aggregati edilizi esistenti in conformità agli Indirizzi di cui al successivo articolo 77.
5. Soppresso.
 6. Soppresso.
 7. Soppresso.
 8. Per le costruzioni esistenti, legittimamente realizzate o legittimate a seguito di rilascio di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della vigente legislazione in materia di condono edilizio, i PUC dovranno dettare norme finalizzate al rispetto dei caratteri e dei valori di interesse storico, archeologico, artistico, paesaggistico, ambientale, idrogeologico eventualmente presenti, in merito agli interventi.
- 8 bis Soppresso.
9. Soppresso.
 10. Per le aree di cui al presente articolo destinate dalla pianificazione urbanistica comunale ad un uso extragratico, nel rispetto degli indirizzi e delle priorità indicate dalle presenti norme, è richiesto, prima della trasformazione, l'accertamento, a cura e spesa del proprietario, di presenza nel suolo di sostanze inquinanti o rifiuti tossici.

Articolo 48 – Aree agricole periurbane

1. Le aree agricole periurbane comprendono le aree che presentano precisi rapporti spaziali di contiguità o inclusione con le aree urbanizzate centrali o periferiche, ovvero intercluse tra più aree urbanizzate con una elevata contiguità insediativa, ove maggiormente si concentrano le pressioni edificatorie e di trasformazione per usi extragratici e più forti sono i rischi di compromissione della struttura produttiva primaria e della qualità ambientale. Tali aree sono individuate negli elaborati P.06.
2. In queste aree si dovrà puntare alla realizzazione di un equilibrio stabile fra sistema agricolo, sistema delle risorse naturali e sistema urbano attraverso la riduzione delle pressioni urbane sulle attività produttive agricole, la tutela e l'arricchimento delle presenze naturali e del paesaggio, la creazione e valorizzazione di spazi di fruizione ricreativa e di rigenerazione ecologica, anche al fine di potenziare le rete ecologica, così come disposto nel successivo articolo 62.
3. In considerazione dell'elevata valenza ambientale che tali aree assumono per il contesto urbanizzato, dal punto di vista ecologico (rigenerazione aria, acqua, suolo) e, in alcuni casi, anche dal punto di vista paesaggistico, i PUC, provvedono a:
 - a) valorizzare i caratteri consolidati del paesaggio rurale;
 - b) individuare e delimitare le aree idonee a garantire la continuità delle attività agricole;
 - c) individuare le aree da destinare alla realizzazione di attrezzature ricreative e per il tempo libero, prevalentemente non edificate (aree di verde attrezzato, attrezzature per lo sport;...), riducendo al minimo indispensabile la sottrazione di aree agricole;
 - d) salvaguardare le aree di maggiore fertilità o utilizzate per colture specializzate o considerate rilevanti dal punto di vista paesaggistico;
 - e) individuare e salvaguardare i corridoi verdi esistenti favorendo la connessione di aree agricole marginali o intercluse.
 - f) Individuare gli aggregati edilizi esistenti in conformità agli Indirizzi di cui al successivo articolo 77.
4. Per le infrastrutture o gli insediamenti che determinano una diminuzione significativa di aree agricole, i piani comunali sono tenuti a dimostrare con studi specifici:
 - a) l'effettiva necessità delle trasformazioni previste in base ai fabbisogni infrastrutturali;
 - b) l'impossibilità di seguire adeguate alternative e dunque di riutilizzare aree già edificate;
 - c) la programmazione di opere di compensazione ecologica e di ricostruzione delle reti ecologiche, prevedendo, in localizzazioni a ciò opportune, la creazione di aree verdi (boschi, parchi e giardini pubblici, orti botanici) di superfici pari a quelle sottratte per i nuovi insediamenti.

17. L'incremento di cui al precedente comma è ammesso tuttavia nel solo caso in cui potrà essere garantito il soddisfacimento dei fabbisogni di attrezzature pubbliche degli abitanti già insediati e di quelli insediabili all'interno dell'area interessata..
18. Soppresso.
19. Soppresso.
20. Soppresso.

Articolo 52 – Aree di consolidamento urbanistico e di riqualificazione ambientale

1. Nelle Aree di consolidamento urbanistico e di riqualificazione ambientale le trasformazioni previste dai PUC, articolate anche per sottozone, dovranno essere finalizzate al soddisfacimento dei fabbisogni della popolazione residente, nonché alla riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, configurando gli interventi di ristrutturazione urbanistica e completamento come occasione per ridisegnarne e qualificarne l'assetto.
2. A tali fini la nuova edificazione, ed in particolare quella residenziale, deve essere prevista all'interno di una strategia di consolidamento dell'impianto urbano e di incremento della dotazione di servizi ed attrezzature, nonché di integrazione sociale, al fine di migliorare le condizioni complessive dell'esistente e di rafforzarne le relazioni con il contesto urbano.
3. Le disposizioni degli strumenti urbanistici generali devono evitare la dilatazione delle zone edificate puntando prioritariamente alla ricucitura del costruito e programmando le nuove edificazioni in contiguità con l'edificato esistente, definendo altresì margini riconoscibili agli insediamenti urbani.
4. Gli interventi di integrazione edilizia devono essere improntati a criteri di sostenibilità ambientale assicurando un equilibrato rapporto tra aree edificate ed aree verdi, aree impermeabili ed aree permeabili (con l'applicazione di parametri massimi, l'idoneo trattamento dei suoli scoperti pavimentati, ecc.) e incentivando l'utilizzo di materiali edilizi ecosostenibili, nonché assumendo la riqualificazione e/o la realizzazione del sistema degli spazi pubblici – le attrezzature e la rete di percorsi e piazze – come elemento strutturante sotto il profilo spaziale e funzionale.
5. I PUC devono promuovere la riqualificazione dei comparti urbani caratterizzati da una commistione disordinata di funzioni residenziali e produttive valutandone la caratterizzazione funzionale più appropriata e la collocazione territoriale, prevedendo in ogni caso la rilocalizzazione all'interno di aree attrezzate delle attività incompatibili con i tessuti residenziali o collocate in sedi improprie. A tal fine i comuni possono prevedere una premialità urbanistica che tenga conto dell'impatto economico derivante dalla rilocalizzazione delle predette attività.
6. Per la riqualificazione delle aree industriali esistenti e per la progettazione delle nuove "aree attrezzate" per la produzione di interesse locale, i PUC recepiscono gli indirizzi di cui all'articolo 71- Indirizzi per le aree e i complessi produttivi di interesse locale.
7. I programmi di riuso delle aree e degli edifici dismessi devono essere predisposti e/o valutati all'interno di strategie di pianificazione urbanistica complessiva finalizzando il riuso ad un'azione di riqualificazione dell'area interessata, valutando in particolare gli effetti urbanistici delle nuove destinazioni sul contesto e le eventuali priorità per destinazioni volte all'incremento della dotazione di attrezzature pubbliche, nonché finalizzando il riuso a forme di "risarcimento ambientale" destinando a verde pubblico una quota dei suoli. Gli interventi di riuso di aree ed edifici dismessi dovranno essere realizzati secondo gli indirizzi ed i criteri di cui all'articolo 78.
8. La promozione di interventi di riqualificazione deve essere estesa anche alle aree in cui sono presenti funzioni e attività marginali (quali depositi, impianti tecnologici ecc.).
9. La pianificazione comunale deve essere finalizzata alla realizzazione di interventi volti al soddisfacimento dei fabbisogni della popolazione residente determinati nell'ambito del dimensionamento del PUC, coniugando tale finalità con gli obiettivi di riorganizzazione, consolidamento e riqualificazione urbanistica ed ambientale nonché di miglioramento del paesaggio urbano, prevedendo, pertanto, anche interventi di ristrutturazione urbanistica delle zone già edificate sulla base dei criteri indicati per le zone urbane con impianto incompiuto di cui alla lettera c) del comma 9 del precedente articolo 51.

10. Nell'ambito delle disposizioni strutturali dei PUC, le Aree di consolidamento urbanistico e di riqualificazione ambientale devono essere incluse tra le aree trasformabili.
11. Nelle aree di cui al presente articolo la disciplina urbanistica generale deve disporre:
- a) l'individuazione e la tutela degli edifici e dei complessi edilizi di valore storico, architettonico o documentario eventualmente presenti;
 - b) il prioritario riutilizzo delle aree e degli immobili dismessi e la riorganizzazione delle zone edificate esistenti al fine di ridurre l'impegno di suolo;
 - c) la riqualificazione morfologico-spaziale delle zone edificate. Nell'ambito di tali interventi la pianificazione comunale, al fine di incentivare la riqualificazione di interi comparti, può riconoscere ai proprietari di edifici esistenti per i quali è prevista la demolizione e la successiva ricostruzione, un incremento del volume realizzabile nella misura massima del 30% di quello demolito, nei limiti del dimensionamento complessivo del PUC.
 - d) la realizzazione di un equilibrato rapporto tra funzione abitativa, attrezzature pubbliche e attività terziarie private;
 - e) la destinazione prioritaria ad attrezzature pubbliche delle aree incolte di cui al successivo articolo 54;
 - f) un'organizzazione del sistema degli spazi pubblici che lo configuri come componente strutturante degli insediamenti urbani e lo qualifichi nei caratteri identitari;
 - g) la localizzazione delle attività generatrici di flussi consistenti di utenti in prossimità delle stazioni del trasporto su ferro o comunque in aree servite dal trasporto pubblico;
 - h) la localizzazione delle sedi dei servizi di base in funzione dell'accessibilità pedonale;
 - i) la localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali in coerenza con l'articolazione della rete del trasporto pubblico ed in continuità con gli insediamenti preesistenti;
 - j) il rispetto, negli interventi di nuova edificazione nell'ambito della ristrutturazione urbanistica, degli standard ecologici riferiti al rapporto tra superfici permeabili ed impermeabilizzate che non potrà essere inferiore a quello esistente e comunque con un minimo pari a 0,30mq/mq;
 - k) la conservazione delle aree agricole urbane, di cui al successivo articolo 54, per una estensione non inferiore al 30% di quella attuale. Negli interventi di riorganizzazione e di nuova urbanizzazione si deve evitare la saldatura tra gli abitati dei diversi comuni;
 - l) il recupero di un rapporto qualificante sotto il profilo spaziale e in particolare paesaggistico-ambientale tra il contesto agricolo e le adiacenti zone urbanizzate e da urbanizzare;
 - m) la verifica, per gli impianti produttivi esistenti, della compatibilità con i tessuti residenziali, prevedendo la delocalizzazione degli impianti incompatibili; a tal fine i Comuni dovranno definire idonee procedure e modalità per il trasferimento. A tal fine i comuni possono prevedere una premialità urbanistica che tenga conto dell'impatto economico derivante dal trasferimento delle predette attività.
 - n) la realizzazione di parcheggi scambiatori;
 - o) la realizzazione o l'incremento di una rete di percorsi e di aree pedonali e di percorsi ciclabili.
12. Per la realizzazione di parcheggi, di percorsi pedonali e ciclabili, nonché per gli interventi sulla rete stradale i PUC devono osservare le disposizioni di cui al Capo VI, Nodi e reti per la connettività territoriale, delle presenti norme.
13. I PUC devono contenere, inoltre, indirizzi e criteri relativi alla qualità architettonica delle costruzioni, prescrivendo altresì l'utilizzo di tecniche e materiali dell'architettura bioclimatica, ed ai caratteri delle sistemazioni esterne degli spazi pubblici e privati; tali disposizioni devono riguardare sia gli interventi sul tessuto urbanistico e sul patrimonio edilizio esistenti sia gli interventi di nuova edificazione.
- 13 bis. Al fine di dare attuazione alle strategie di rilocalizzazione residenziale, volte a mitigare gli effetti del rischio vulcanico, nonché di riequilibrio territoriale, mediante la riarticolazione del sistema urbano policentrico, i Comuni che dimostrano che le aree del presente articolo 52 presentano sia le caratteristiche di cui al comma 4 del precedente articolo 50, che quelle di cui ai commi 7, 8 e 9 del successivo articolo 53, possono chiedere l'attribuzione di una quota aggiuntiva del fabbisogno residenziale ai sensi dei commi 3 e 4 del successivo articolo 53.
14. Soppresso.
15. Soppresso.
16. Soppresso.

17. Soppresso.

Articolo 53 – Aree di integrazione urbanistica e di riqualificazione ambientale

1. Nelle Aree di integrazione urbanistica e di riqualificazione ambientale si applicano le norme previste per le Aree di consolidamento urbanistico e di riqualificazione ambientale, di cui al precedente articolo 52, quando non modificate o integrate dal presente articolo.
2. Fatta salva la tutela degli edifici e dei complessi edilizi di valore storico, architettonico o documentario, eventualmente presenti, in tali aree la pianificazione comunale deve essere finalizzata, alla realizzazione di un nuovo assetto ed al miglioramento del paesaggio edificato attraverso la riqualificazione delle aree edificate ed il completamento insediativo da realizzarsi anche attraverso ristrutturazioni urbanistiche volte ad incrementare le volumetrie esistenti.
3. Nell'ambito della ripartizione dei carichi insediativi all'interno dei singoli "Ambiti" individuati dal presente PTCP, ovvero nel corso delle "Conferenze d'Ambito" di cui all'articolo 65-bis, i Comuni sul cui territorio sono state individuate Aree di integrazione urbanistica e di riqualificazione ambientale, possono chiedere l'attribuzione di una quota aggiuntiva del fabbisogno residenziale calcolato ai sensi dell'articolo 65, al fine di dare attuazione alle strategie di rilocalizzazione residenziale, volte a mitigare gli effetti del rischio vulcanico, nonché di riequilibrio territoriale, mediante la riarticolazione del sistema urbano policentrico.
4. La quota aggiuntiva di cui al comma precedente non potrà eccedere il 15% della popolazione prevista per il singolo Comune per il decennio di riferimento determinata con le modalità di cui al successivo articolo 65.
5. La sommatoria dei carichi insediativi attribuiti ai Comuni in ogni Ambito non potrà eccedere il massimo previsto per l'Ambito stesso.
6. Gli interventi di incremento residenziale devono essere improntati al massimo risparmio del consumo di suolo, prevedendo aree di nuova urbanizzazione solo quando l'incremento residenziale non sia realizzabile attraverso la riorganizzazione delle aree urbanizzate esistenti ed il riuso delle aree e degli edifici dismessi.
7. Le aree investite da interventi di incremento residenziale devono essere facilmente accessibili da stazioni delle rete ferroviaria e dai nodi di interscambio fra le diverse modalità di trasporto.
8. Gli incrementi residenziali e, in generale, la nuova urbanizzazione dovranno essere individuati in aree contigue al tessuto insediativo esistente e concentrati in aree di limitata estensione.
9. La maggiore pressione ambientale che consegue agli interventi di incremento residenziale non deve comportare significative incidenze sulla rete ecologica e sulle aree agricole più fertili o con buona biodiversità.
10. Soppresso.

Articolo 54 – Aree verdi e spazi aperti presenti nei tessuti urbani

1. All'interno delle aree urbanizzate di cui ai precedenti articoli 51, 52 e 53 i Piani urbanistici comunali:
 - a) individuano, operando ad una adeguata scala di dettaglio, le seguenti diverse tipologie di aree verdi e spazi aperti presenti nei tessuti urbani:
 - 1) Aree agricole con sistemazioni tradizionali di elevato valore conservativo, agronomico, esteticoperceptivo e storico-culturale (terrazzamenti, ciglionamenti);
 - 2) Aree agricole urbane
 - 3) Spazi aperti e aree incolte
 - 4) Aree a verde ornamentale (parchi, giardini)
 - 5) Aree di pertinenza della rete infrastrutturale e delle attrezzature.
 - b) definiscono norme per l'utilizzo sostenibile delle diverse tipologie di aree avanti descritte, che costituiscono nel loro complesso una rete ecologica multifunzionale di spazi aperti in ambito urbano, in grado di erogare un'ampia gamma di prestazioni e servizi indispensabili per il mantenimento di livelli accettabili di qualità urbana: autodepurazione, regolazione del microclima finalizzato al contenimento delle isole di calore, mantenimento della biodiversità, mantenimento dell'agricoltura urbana, fornitura di opportunità per la ricreazione e la vita all'aria